



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
*"Lorenzo Bartolini"*  
**VAIANO**

**REGOLAMENTO DI ISTITUTO**



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LORENZO BARTOLINI" VAIANO

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

=====

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

DELIBERA

il seguente Regolamento di Istituto dell'Istituto Comprensivo Statale "LORENZO BARTOLINI" di VAIANO (PO):

Art.1  
*(Principio generale)*

La Scuola ha il compito di attuare la formazione integrale della persona e di assicurare il diritto allo studio costituzionalmente garantito a tutti.

## PARTE PRIMA

### Organi Collegiali

#### Art.2

##### *(Sede delle riunioni degli Organi Collegiali)*

La sede naturale degli Organi Collegiali è la Scuola. In situazioni di emergenza sanitaria, o comunque per cause di forza maggiore, gli organi collegiali possono riunirsi anche in modalità on line, attraverso piattaforme integrate che garantiscano la riconoscibilità e la tracciabilità della partecipazione.

#### Art.3

##### *(Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali)*

- a) La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta di norma con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai cinque giorni - rispetto alla data delle riunioni.
- b) La convocazione deve essere effettuata con comunicazione diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale e mediante l'affissione all'albo di apposito preavviso. La lettera di convocazione deve indicare, oltre agli argomenti da trattare nella seduta dell'Organo Collegiale, anche i rispettivi relatori qualora questi non siano componenti dell'Organo Collegiale.  
La convocazione può avvenire anche per le vie brevi, quando trattasi di affrontare argomenti urgenti.
- c) Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, da conservare agli atti.
- d) Non sono ammesse, in caso di assenze giustificate o non, deleghe generali o parziali ad altri componenti dei rispettivi Organi.
- e) I componenti degli Organi Collegiali, che siano impediti per qualsiasi motivo dal partecipare alla riunione o siano costretti ad abbandonarla, sono tenuti a far pervenire alla presidenza giustificazione ai fini della verbalizzazione della medesima.  
Per gli assenti ingiustificati vale il disposto dell'art.38 del D. Leg.vo n.297 del 16/4/1994; anche il presidente e il vicepresidente sono soggetti a tale norma.
- f) Le riunioni alle quali partecipano i genitori si dovranno tenere, possibilmente, in orario non di lavoro.

#### Art.4

*(Programmazione e coordinamento dell'attività degli Organi Collegiali)*

Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi, che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa e propria competenza in specifiche materie. Esso programma la propria attività in armonia con gli altri Organi Collegiali.

#### Art.5

*(Elezioni degli Organi Collegiali)*

Le elezioni degli Organi Collegiali avvengono secondo le norme ministeriali e le leggi vigenti.

#### Art.6

*(Convocazione del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione)*

a) Il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione è convocato dal Capo di Istituto secondo il calendario codificato ed approvato all'inizio dell'anno scolastico o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente.

#### Art.7

*(Convocazione del Collegio dei Docenti)*

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art.7 del D. Leg.vo n.297 del 16/4/1994. Il Collegio dei Docenti può essere convocato per sezioni di Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia quando devono essere trattati argomenti inerenti ai diversi ordini di scuola.

#### Art.8

*(Programmazione e coordinamento dell'attività del Collegio dei Docenti)*

Per la programmazione ed il coordinamento delle attività del Collegio dei Docenti si applicano le disposizioni dell'art.3 del presente regolamento.

Art.9  
*(Assemblee dei genitori)*

Le Assemblee dei Genitori sono convocate e si svolgono secondo le modalità stabilite dall'art.15 del D. L.vo n.297 del 16/4/1994.

Il Capo di Istituto, in deroga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzato a convocare l'Assemblea dei Genitori (di plesso/classe/sezione e di istituto) e del Comitato dei Genitori allorquando i genitori rappresentanti di classe ne facciano richiesta o quando lo ritiene opportuno.

Art.10  
*(Prima convocazione del Consiglio di Istituto)*

La prima convocazione del Consiglio di Istituto immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dal Capo di Istituto.

Art.11  
*(Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto)*

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Capo di Istituto ed elegge fra i suoi rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti il Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza alla prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Allorquando non dovesse essere rappresentata la componente genitori, il Consiglio elegge, con le stesse modalità dei precedenti commi, il Presidente e il Vicepresidente fra il personale docente ed A.T.A. rappresentato.

## Art.12

### *(Convocazione e funzionamento del Consiglio di Istituto)*

- a) Il Consiglio di Istituto è convocato ogni volta che se ne ravveda la necessità dal suo Presidente, o quando ne venga fatta richiesta dal Presidente della giunta Esecutiva ovvero dalla maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.
- b) La riunione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri.
- c) Quando, per qualsiasi motivo, un consigliere debba allontanarsi nel corso della riunione, ogni membro ha il diritto di chiedere la verifica del numero legale.
- d) Il Vicepresidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente quando questi sia assente; in caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente ne fa le veci il Consigliere più anziano.
- e) Ogni consigliere ha facoltà di iniziativa nel senso di poter proporre al Presidente argomenti da discutere in sede di adunanza; anche questi saranno inclusi nell'ordine del giorno, secondo le procedure previste dall'art.10 del D. Leg.vo n.297 del 16/4/1994.
- f) Nessuna proposta può essere respinta a priori. Il consigliere proponente ha comunque la facoltà di ritirarla dall'ordine del giorno prima che su essa si svolga il dibattito.
- g) Prima della discussione di un argomento all'ordine del giorno è possibile, su proposta motivata di uno o più consiglieri, procedere a votazione per una delle seguenti decisioni:
  - 1) rifiuto di discussione;
  - 2) rinvio della discussione ad altra seduta per l'acquisizione di maggiori elementi di giudizio.
- h) L'approvazione ed il rigetto degli argomenti posti in votazione devono avvenire esclusivamente per voto espresso pubblicamente; solo quando si tratti di giudicare atti relativi a persone la votazione deve avvenire a scrutinio segreto; questo tipo di votazione può essere adottato anche in altri casi quando lo richieda la maggioranza dei presenti.
- i) Il Consiglio di Istituto può indire riunioni congiunte con Consigli di altri Istituti al fine di trattare problemi comuni e di intraprendere eventuali iniziative in collaborazione.

#### Art.13

*(Partecipazione alle riunioni del Consiglio di Istituto di persone esterne)*

La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Istituto di persone esterne avviene ai sensi dell'art.8 e dell'art.42 del D. Leg.vo n.297 del 16/4/1994, quando queste siano in grado di fornire specifiche competenze su precisi argomenti all'ordine del giorno.

#### Art.14

*(Pubblicizzazione degli atti)*

La pubblicizzazione degli atti avviene mediante affissione all'albo dell'Istituto. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

#### Art.15

*(Convocazione del Comitato per la Valutazione del servizio degli insegnanti)*

Il Comitato per la Valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Capo di Istituto secondo le modalità previste dall'art.11 del D. Leg.vo n.297 del 16/4/1994.

### PARTE SECONDA

Funzionamento - Alunni - Personale - Disposizioni

#### Art.16

*(Funzionamento della biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori e della palestra - conservazione delle strutture e delle dotazioni)*

Il funzionamento delle aule speciali (gabinetti scientifici, laboratori, palestre, biblioteche ...) avviene in modo da assicurarne la disponibilità, con rotazione oraria, a tutte le classi della scuola.

I docenti sono tenuti ad accertare l'efficienza funzionale delle attrezzature prima di farle usare agli alunni.

Le apparecchiature difettose dovranno essere immediatamente disattivate.

I docenti devono illustrare preventivamente agli alunni i rischi connessi alle singole operazioni e le precauzioni da prendere nell'uso degli attrezzi, degli strumenti o delle macchine.

Le esercitazioni effettuate dagli alunni, sotto la guida del docente, devono essere commisurate alle loro capacità psicofisiche.

Art.17  
*(Inizio delle lezioni)*

Il Piano dell'Offerta Formativa indicherà l'inizio, la durata e la fine delle lezioni. Gli alunni dovranno trovarsi all'ingresso della Scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e, al segnale, dovranno avviarsi in ordine alle loro aule dove saranno ricevuti dai docenti della prima ora di lezione.

I collaboratori scolastici devono sorvegliare il regolare ingresso degli alunni a scuola.

Art.18  
*(Assenze, ritardi e uscite degli alunni)*

Le assenze devono essere giustificate al rientro a Scuola. Qualunque assenza ritenuta poco valida deve essere comunicata dagli insegnanti all'Ufficio del Dirigente Scolastico per le opportune decisioni.

Le assenze superiori a cinque giorni continuativi di lezione, per motivi di salute, devono essere giustificate con certificato medico. Se l'assenza dalle lezioni si protrae per un periodo superiore a cinque giorni ed è dovuta a motivi di famiglia, i Genitori sono tenuti a preavvisare la Scuola.

Anche l'assenza di un'ora (ingresso, uscita, ecc..) dovrà essere giustificata.

È proibito allontanarsi dall'aula senza il permesso dell'insegnante e per nessuna ragione gli alunni possono uscire da Scuola prima dell'orario fissato senza essere accompagnati dal genitore o senza autorizzazione scritta dello stesso.

L'uscita fuori orario dovrà avvenire solo in caso di assoluta necessità.

Gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della Religione Cattolica e che hanno optato per l'uscita da scuola non possono sostare nei locali dell'Istituto e nel giardino dello stesso.

Nel caso in cui un alunno risulti assente da alcuni giorni senza che si siano avute comunicazioni dalla famiglia, è buona norma che i docenti si informino sui motivi dell'assenza.

Nella scuola dell'infanzia, i bambini iscritti all'inizio dell'anno scolastico che si assentino senza giustificato motivo per un periodo continuativo superiore a 30 giorni sono dimessi dalla scuola con disposizione del Dirigente Scolastico. I docenti della sezione dove è inserito il bambino sono tenuti a comunicare al Dirigente Scolastico i predetti periodi di assenza.

Art.19  
*(Comportamento degli alunni e vigilanza)*

Nei cambi di lezione gli alunni resteranno ai loro posti. Nel caso in cui gli alunni debbano recarsi da un locale all'altro usciranno accompagnati dall'insegnante, procedendo ordinatamente e in silenzio.



Durante l'intervallo delle lezioni, il personale docente e il personale collaboratore scolastico di turno vigila sul comportamento degli alunni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone, alle attrezzature ed agli ambienti.

Durante l'orario delle lezioni il collaboratore scolastico deve vigilare all'esterno delle aule ai piani assegnati (nei corridoi, nelle vicinanze delle uscite e dei bagni, all'ingresso della scuola).

Il docente, nel caso in cui si debba eccezionalmente allontanare dall'aula durante la lezione, deve affidare la vigilanza della scolaresca al collaboratore scolastico.

L'omessa vigilanza sulla classe non è giustificata, ovviamente, nemmeno dalla necessità di predisporre dei materiali didattici (es. fotocopie).

In caso di necessità o in caso di assenza di un docente titolare di classe/sezione, laddove non sia prevista in orario una compresenza, in attesa dell'arrivo di un eventuale insegnante supplente, gli alunni della classe devono essere divisi nelle altre classi/sezioni del plesso in modo da garantire la sorveglianza/vigilanza degli alunni stessi.

Al fine di garantire una maggiore sicurezza agli alunni all'ingresso e all'uscita dai locali scolastici, gli alunni stessi sono autorizzati a sostare negli spazi antistanti gli edifici scolastici (interno del recinto scolastico: cortili, giardini ...). I collaboratori scolastici in servizio controlleranno sulla regolare permanenza degli alunni nei predetti spazi. Per quanto riguarda la vigilanza vedere art.24.

Al termine delle lezioni gli alunni della scuola secondaria usciranno preceduti dall'insegnante che li accompagnerà all'uscita della scuola.

Gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria, al termine delle lezioni, usciranno dall'edificio sotto la sorveglianza degli insegnanti e saranno accompagnati dai docenti fino al cancello della scuola.

Viene raccomandata la massima attenzione nel consegnare gli alunni che non hanno l'autorizzazione ad andare a casa da soli alle persone autorizzate e nel verificare che i bambini, che si servono del servizio di trasporto scolastico, salgano sul pulmino giusto.

In occasione di: visite guidate, gite, viaggi di istruzione, intervallo, attività ludiche ecc. è necessario intensificare la sorveglianza sul comportamento degli alunni assicurandosi che la situazione ambientale non presenti rischi potenziali o imminenti di possibili infortuni, anche in relazione alle attività svolte (Es.: giochi di movimento in presenza di spazi ristretti e/o di oggetti con angoli opportunamente protetti o smussati; uso improprio di posate nel refettorio; cancello del giardino aperto; idoneità degli attrezzi ginnici in palestra; porta aperta della scuola in assenza di personale di custodia).

## Art.20

### *(Alunni esterni, nulla-osta)*

Gli alunni che entro il 15 marzo cessano di frequentare l'istituto perdono la qualifica di alunni di scuola pubblica (art.15 del R.D. 4/5/1925, n.653). Detti alunni potranno presentarsi a sostenere esami come candidati esterni nella sessione estiva.

Il nulla-osta per il passaggio ad altro istituto è chiesto al Capo di Istituto dal Genitore o da chi ne fa legalmente le veci con domanda scritta e con le motivazioni della richiesta (cambio di residenza ecc.).

Art.21  
(Doveri degli alunni)

Doveri degli alunni (D.P.R. n.249 del 24/6/1998, D.P.R. n.235 del 21/11/2007, C.M. Prot.3602/P0 del 31/07/2008)

Gli studenti/alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti/alunni sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1 del D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998.

*Art. 1 del D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998 (Vita della comunità scolastica)*

*1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.*

*2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 Novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.*

*3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.*

*4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.*

Gli studenti/alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente Regolamento di Istituto e da tutte le istruzioni affisse alle bacheche.

Gli studenti/alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti/alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

## Art.22 (Disciplina)

(D.P.R. n.249 del 24/6/1998, D.P.R. n.235 del 21/11/2007, C.M. Prot.3602/P0 del 31/07/2008)

### **Scuola secondaria di primo grado**

Qualsiasi atto/atteggiamento/comportamento da parte degli alunni/studenti contrario a quanto enunciato nell'art.23 del presente Regolamento si configura come mancanza disciplinare e sarà passibile di sanzione disciplinare.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente/alunno attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente/alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente/alunno è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica (da uno a quindici giorni di sospensione dalle lezioni) sono adottati dal Consiglio di Classe (in virtù dell'art.5 del D. Lgs. n.297/1994 il Consiglio di Classe quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione – es. qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato – e di successiva e conseguente surroga). Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e

quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Il docente infligge la sanzione dell'ammonimento in classe.

Il temporaneo allontanamento dello studente/alunno dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente/alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente/alunno dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma precedente.

Con riferimento alla fattispecie di cui al comma precedente, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente/alunno nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dalla scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allentamento fino al termine dell'anno scolastico.

Le sanzioni disciplinari di cui ai precedenti commi possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente/alunno sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente/alunno è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

### **Smartphone e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche.**

Gli studenti si impegnano a non utilizzare a scuola lo smartphone o altri device elettronici personali se non all'interno di precise e guidate attività didattiche che li prevedano.

In tali circostanze, l'uso dei predetti apparecchi e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria

dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi.

L'utilizzo degli apparecchi indicati o di altri consimili apparecchi elettronici da parte degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche comporta il ritiro temporaneo dell'apparecchio elettronico da parte del docente. Il dispositivo elettronico sarà restituito all'alunno al termine delle lezioni della giornata, oppure, quando l'infrazione si ripete più di una volta, l'apparecchio sarà restituito, a cura del dirigente, al genitore del ragazzo;

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno all'Istituto formato dal Dirigente Scolastico, dal docente componente la Giunta Esecutiva e dai due genitori componenti la Giunta Esecutiva. Tale organo decide nel termine di dieci giorni. L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Per quanto precedentemente enunciato deve essere notificato, al momento della prima iscrizione dell'alunno, il Regolamento di Istituto.

Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l'Istituto pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti/alunni, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, del Regolamento di Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.

Per quanto attiene alla responsabilità deontologica e professionale dei docenti e del personale ATA, si ricorda che il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni sussiste in tutti gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione al dirigente scolastico di eventuali infrazioni, ed in particolare quando trattasi degli episodi di violenza, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare. (Nota Ministeriale del 15 marzo 2007, prot. n.30/Dip./Segr.).

#### Art.23

##### *(Modalità di comunicazione con i genitori)*

I Genitori sono tenuti ad essere in contatto regolare con la Scuola per parlare con i docenti, in modo da essere informati sull'andamento scolastico dei propri figli.

I genitori sono tenuti, altresì, a controllare periodicamente il sito dell'istituto nonché la bacheca del registro elettronico, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri recapiti, a tenersi informati sui periodi di inizio, termine e sospensione del ricevimento settimanale dei docenti.

## Art.24

*(Viaggi di istruzione – Visite guidate – Uscite didattiche - Trasferimenti)*

### **Premessa**

I viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche e le gite in genere (di seguito indicate “uscite”) hanno una valenza didattico-formativa e la finalità di integrare la normale attività della scuola; sono perciò una reale occasione di formazione per gli alunni. Anche sul piano della socializzazione, le “uscite” di istruzione rappresentano un’opportunità e sono momenti di grande importanza per un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe. Tutte le “uscite” sono considerate momento integrante dell’attività didattica e sono inserite nella progettazione di classe/sezione.

In base alle loro tipologie si distinguono:

1. **Viaggi di istruzione:** finalizzati alla conoscenza di aspetti paesaggistici e culturali di un territorio; si effettuano nell’arco di più giorni.
2. **Visite guidate:** presso musei, gallerie, monumenti, località di interesse storico e artistico, parchi naturali; si effettuano nell’arco di una sola giornata.
3. **Uscite didattiche:** vengono così definite le visite guidate che implicano la partecipazione a manifestazioni diverse (conferenze, spettacoli teatrali, mostre, gare sportive...), oppure visite ad aziende – laboratori – scuole - edifici e strutture pubbliche - ubicati o che si svolgano nel territorio dell’Istituto Comprensivo “Lorenzo Bartolini” di Vaiano e nei paesi limitrofi, la cui durata non supera l’orario di lezione.

### **Destinatari**

Sono rivolte a tutti gli alunni dell’Istituto, senza eccezione alcuna.

È obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la patria potestà.

Gli alunni dovranno essere in possesso del certificato di identità personale; per i viaggi all’estero sono obbligatori i documenti validi per l’espatrio.

Possono essere autorizzate anche “uscite” per gruppi di alunni di classi diverse (ad esempio gli alunni che partecipano ad un laboratorio ...), nell’ambito delle attività programmate dai Consigli di Classe/Sezione e tenuto conto della capienza del pullman.

Le “uscite” sono programmate all’inizio dell’anno scolastico ed inserite nella progettazione/programmazione di classe/sezione. Si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità alle quali devono partecipare tutti gli alunni della classe/sezione, salvo giustificati impedimenti.

È prevista la presenza di almeno un docente ogni quindici studenti. Nel caso di alunni diversamente abili deve essere valutato il coinvolgimento dell’insegnante di sostegno, dell’educatore, o comunque di un altro insegnante. In casi particolari il Dirigente Scolastico valuterà la possibilità di ricorrere anche ai collaboratori scolastici.

I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza esercitata a tutela sia dell’incolumità degli alunni che del patrimonio artistico e ambientale del luogo visitato.

Deve essere previsto un docente accompagnatore supplente che all'occorrenza sia pronto a sostituire un collega che, per gravi e imprevisi motivi, non sia in grado di intraprendere o continuare il viaggio.

Non è prevista la partecipazione dei genitori, mentre può essere opportuna la partecipazione di un esperto esterno.

### **Oneri finanziari**

Le spese di realizzazione delle “uscite”, riportate sugli appositi capitoli di bilancio, sono a carico dei partecipanti.

All'alunno che non potrà partecipare per sopravvenuti importanti motivi, verrà rimborsato la quota-parte relativa ai pagamenti diretti quali biglietti di ingresso, pasti ecc; non saranno invece rimborsati tutti i costi (pullman, guide ..) che vengono ripartiti tra tutti gli alunni partecipanti.

#### Art.25

*(Interscuola - Servizio di refezione)*

L'intervallo per il pranzo funzionerà nel modo seguente:

- l'ingresso e l'uscita dal refettorio verrà regolato da turni a rotazione;
- ciascun gruppo si muoverà insieme con il proprio insegnante una volta che ogni membro del gruppo avrà finito di mangiare;
- la ricreazione potrà essere effettuata fuori dall'edificio scolastico oppure all'interno in caso di maltempo secondo la valutazione degli insegnanti responsabili;
- gli alunni non iscritti alla mensa possono mangiare a casa, sono tenuti però a rientrare puntualmente per partecipare alle lezioni pomeridiane.

Sulla base delle predette norme, ogni plesso potrà emanare un proprio regolamento.

#### Art.26

*(Controlli e funzionalità)*

Il personale docente e non docente è tenuto a segnalare con sollecitudine eventuali anomalie nei locali, negli impianti o situazioni di pericolo.

I collaboratori scolastici sono tenuti, a completamento delle mansioni previste dalla qualifica di inquadramento, a:

- controllare quotidianamente lo stato delle aree di pertinenza della scuola;
- provvedere alla regolare chiusura degli uffici, dei locali adibiti alla custodia dei materiali e dell'edificio scolastico, compreso l'inserimento dell'impianto di allarme;
- provvedere alla sistemazione nei locali sotto controllo dei documenti indispensabili per il funzionamento della scuola;
- provvedere con sollecitudine ai lavori di piccola manutenzione.

Gli alunni dovranno comunicare al personale docente e non docente eventuali anomalie che dovessero insorgere all'interno o all'esterno dei locali scolastici.

Durante l'orario delle attività scolastiche non è ammessa per alcun motivo la presenza di estranei e genitori nei locali scolastici, ad esclusione dei casi in cui un genitore o un suo delegato debba ritirare anticipatamente il figlio.

Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui riguardanti l'alunno: tale dovere del docente è infatti esplicabile nell'ambito della funzione docente al di fuori del normale orario di lezione. I genitori possono, ovviamente, entrare nella scuola per partecipare a riunioni, a incontri previsti dal calendario scolastico o comunque autorizzati per conferire con gli insegnanti nel giorno e nelle ore stabilite.

Le persone estranee alla scuola non potranno accedere alle aule scolastiche prive dell'autorizzazione del Capo di Istituto.

Sono ammessi "esperti" per interventi didattici, in orario di lezione, se previsti dalla programmazione autorizzati dalla Presidenza.

Il personale che opera alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale e gli operatori dell'A.S.L. possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni soltanto se autorizzati dall'Ufficio del Dirigente Scolastico.

Il Personale collaboratore scolastico avrà cura di chiudere le porte di accesso alla scuola e di prestare servizio di portineria.

## PARTE TERZA

### Norme Finali

#### Art.29

*(Autorizzazione al Capo di Istituto)*

Il Capo di Istituto è autorizzato:

- a) a consentire l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola;
- b) a concedere l'utilizzazione dell'edificio, di spazi esterni e delle attrezzature scolastiche fuori dall'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- c) ad emanare, in conformità con le norme vigenti, istruzioni per gli alunni, le famiglie e il personale della scuola. Le istruzioni fanno parte integrante del presente Regolamento.

#### Art.30

*(Revisione delle norme del Regolamento)*

Le norme del presente Regolamento di Istituto possono essere rivedute, corrette, ampliate e ridotte in qualsiasi momento su richiesta:

- a) del Dirigente Scolastico;



- b) della Giunta Esecutiva;
- c) di almeno un terzo dei consiglieri del Consiglio di Istituto.

Art.31  
*(Norme di rinvio)*

Per quanto non previsto dal presente Regolamento di Istituto si rinvia alle norme ministeriali e di legge, che trovano applicazione prioritaria in caso di contrasto con il Regolamento stesso.

Vaiano, 2 settembre 2020

Il Presidente del C.I.

(Dott. Gualberto Seri)

Documento firmato digitalmente secondo il c.d. Codice  
Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa Alessandra Salvati)

Documento firmato digitalmente secondo il c.d. Codice  
Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

## **Integrazione transitoria legata alla situazione di emergenza sanitaria**

Al fine di gestire con efficacia il rischio dovuto al potenziale contagio da parte del virus SARS COV-2 nel rispetto del Protocollo d'intesa del 6 agosto 2020 e dei vari documenti pubblicati dal CTS, si dispone temporaneamente per l'anno scolastico 2020-2021:

- il costante distanziamento fisico di almeno un metro fra le persone;
- la protezione della bocca e del naso con una mascherina in qualsiasi situazione dinamica o comunque quando non possa essere rispettato il distanziamento fisico;
- l'utilizzo di visiere, occhiali, guanti, camici come dispositivi di protezione individuali laddove la situazione lo richieda;
- l'impegno a rimanere al proprio domicilio ed a contattare l'autorità sanitaria in caso di contatti o rientri da paesi a rischio;
- l'impegno a rimanere al proprio domicilio ed a contattare l'autorità sanitaria in caso di sintomi simil-influenzali o innalzamento della temperatura corporea;
- l'obbligo di segnalare immediatamente qualsiasi sintomo di malessere e rientrare immediatamente al proprio domicilio;
- la misurazione della temperatura corporea all'ingresso a campione e comunque in ogni momento lo si ritenga necessario;
- il divieto di assembramento sia all'interno che all'esterno degli edifici scolastici;
- l'impegno alla rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
- l'impegno ad utilizzare esclusivamente materiali ed attrezzature personali, o comunque igienizzati ad ogni utilizzo;
- l'interdizione all'uso degli spogliatoi;
- il divieto di ingresso per gli estranei e la permanenza per il personale, i genitori e gli alunni soltanto per il tempo strettamente necessario;
- il rispetto delle indicazioni sui percorsi, sui punti di ingresso e di uscita, sui servizi igienici dedicati, sulla turnazione e la prenotazione degli spazi comuni;
- la frequente aerazione dei locali;
- la sospensione della refezione e delle lezioni pomeridiane nella scuola secondaria;
- la somministrazione del pasto al banco nelle scuole primarie;
- la sospensione della prassi di dividere gli alunni fra le altre classi nel caso dell'assenza imprevista di un docente;
- la realizzazione di forme di didattica integrata a distanza laddove lo renda necessaria la situazione sanitaria;
- il rigoroso rispetto della deontologia professionale, delle norme di comportamento corretto, la tutela della privacy e del diritto d'autore anche nella preparazione e nella frequenza delle attività didattiche erogate a distanza;
- la convocazione degli organi collegiali e delle assemblee in modalità on line;
- la comunicazione con gli uffici amministrativi prevalentemente con modalità digitali o comunque in via residuale su appuntamento.

Vaiano, 2 settembre 2020

Il Presidente del C.I.  
(Dott. Gualberto Seri)

Documento firmato digitalmente secondo il c.d. Codice  
Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Alessandra Salvati)

Documento firmato digitalmente secondo il c.d. Codice  
Amministrazione digitale e norme ad esso connesse